

### 3.4.3 Dichiarazioni riservate del 2009

Il *Format* prevede una rubrica<sup>42</sup>, denominata «*effetti delle dichiarazioni riservate di cui all'articolo 13-bis del D.L. 78/09*», la quale merita un breve commento giacché tale articolo (*13-bis*), rubricato «*Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato*», ha disciplinato l'ultima, generosa, sanatoria valutaria, realizzata dall'autunno del 2009 alla fine dell'aprile del 2010<sup>43</sup>.

Anche le norme dell'art. 13-*bis*, testé richiamate, ebbero per oggetto l'emersione dei capitali costituiti all'estero in violazione delle norme sul monitoraggio dei capitali, previste dal D.L. 28 giugno n. 1990, n. 167; essa però veniva legalizzata con il pagamento di una imposta straordinaria, pari all'5% del valore delle attività esistite all'estero in ciascun anno dell'ultimo quinquennio. Sennonché, non avendo avuto il tempo di emanare le norme attuative sul rientro dei capitali, il legislatore recepì procedimento applicativo ed effetti premiali della precedente sanatoria, del 2001-2003, varata in occasione dell'introduzione dell'euro e ripetutamente prorogata e modificata, fino alla sostanziale fusione delle norme che la disciplinavano con quelle dell'art. 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289, che introdussero quell'ampio condono che si conquistò, grazie alle successive modiche, l'attributo di «*tombale*». In base alla sanatoria del 2001 i soggetti interessati avrebbero dovuto:

- a) nel caso di rimpatrio, «*presentare agli intermediari una dichiarazione riservata delle attività finanziarie rimpatriate ...*»<sup>44</sup>;
- b) nel caso di regolarizzazione, presentare «*agli intermediari la dichiarazione riservata di cui all'articolo 13 delle attività finanziarie oggetto di regolarizzazione*»<sup>45</sup>, con la precisazione che

---

42 Cfr. il provvedimento del Direttore, n. 2015/13193, del 30 gennaio, 2015, all. 4.

43 Cfr. P. M. Tabellini, *Rientro dei capitali e scudo fiscale*, Milano, 2009.

44 Cfr. art. 13, co. 1, D.L. 350/2001.

45 Cfr. art. 15, co. 2, D.L. 350/2001.

tale **obbligo** non ricorreva qualora le attività regolarizzande fossero state diverse da quelle finanziarie<sup>46</sup>;

- c) «*attestare che le attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione erano da essi detenute fuori dal territorio dello Stato alla data*»<sup>47</sup>. Analoga disposizione, contenuta nell'art. 13, co. 1, D.L. 350/2001, era riferita ai soli rientri del «*31 dicembre 2008*»<sup>48</sup>.

Gli effetti premiali consistevano nella preclusione o limitazione degli accertamenti, per i quali non fossero ancora maturati i termini di decadenza, nonché nell'estinzione di tutte le sanzioni amministrative e della punibilità per i reati previsti:

- d) dagli artt. 2, 3, 4, 5 e 10, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74;
- e) dagli artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-*bis* e 492 del Codice penale, nonché per dagli artt. 2621 e 2622 del Codice civile, quando siano stati commessi per eseguire od occultare i reati tributari *sub a*), ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.

Proprio perché riferita anche agli anni decorsi e non ancora coperti da decadenza (fino a dieci) l'emersione attuale può investire attività patrimoniali e finanziarie che hanno formato oggetto della dichiarazione riservata del 2009 e della corrispondente sanatoria e sono rimasti materialmente all'estero, anche in Paesi che non hanno aderito allo scambio di informazioni e per i quali vige il raddoppio dei termini di decadenza stabiliti dal più volte ricordato art. 12, D.L. 78/2009. Con il paragrafo n. 7, del *Format*, allegato n. 4, denominato «*Effetti delle dichiarazioni riservate di cui all'articolo 13-bis del dl 78/09*», il Direttore ha voluto assicurare ai contribuenti, che accedono all'attuale procedura di emersione, la salvaguardia degli effetti acquisiti dalla sanatoria precedente. Il contribuente non è obbligato a riferire la precedente sanatoria, ma, come osserva la circ. 11 agosto, 2015, n.

---

46 Cfr. art. 16, co. 1, D.L. 350/2001.

47 Cfr. art. 6, co. 1, lett. f), D.L. 282/2002.

48 Cfr. art. 13-bis, co. 6, L. 102/2009.

30, «volendosene avvalere», non potrà che indicare «nella relazione di accompagnamento» le dichiarazioni riservate presentate in passato (pag. 12).

#### ***3.4.4 Versamenti ex art. 5-quater, comma 1, lett. b)***

Per accedere alla procedura di collaborazione volontaria, l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, co. 1, commessa fino al 30 settembre 2014, deve inoltre:

- 1) *«versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito».*

Ed il provvedimento del Direttore, datato 30 gennaio 2015, ricorda che il versamento delle somme dovute è effettuato con le modalità previste dagli artt. 17 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Le norme in esame richiamano quelle (e soltanto quelle) dell'art. 5, co. 1 ed *1-bis*, del D.Lgs. 218 che, in relazione all'accertamento con adesione, disciplinano l'attivazione del procedimento mediante l'invio dell'invito a comparire<sup>49</sup>. Pertanto l'Agenzia, dopo aver ricevuto ed istruito la richiesta di accesso alla procedura, invierà al contribuente tale invito indicando il periodo o i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno e il luogo della comparizione per definire (con l'adesione del contribuente) imposte, sanzioni ed interessi dovuti.

È necessario ricordare che le norme dell'art. 5, comma *1-bis*, richiamato in rubrica (e che disciplinava fra l'altro le modalità dell'adesione del contribuente all'invito dell'Ufficio), sono state abrogate con effetto dal 1° gennaio 2015<sup>50</sup>; tuttavia l'Agenzia ha affermato che

---

49 D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

50 Cfr. art. 1, comma 637, lett. c), n. 1.2), L. 23 dicembre 2014, n. 190.